

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 773)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1964
(V. Stampato n. 1631)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)**

**col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio
(MEDICI)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FERRARI AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 1964*

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

ALLEGATO

Decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219, del 7 settembre 1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1924 che approvano i testi unici delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 822, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero;

Vista la legge 14 agosto 1960, n. 823, concernente la estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, concernente modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure di imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, numero 1442, è sostituito dal seguente:

«L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabi-

lite nella misura di lire 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe ».

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L. 1.650
Glucosio liquido	» 825
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso espresso in zucchero invertito	» 2.475
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore al 0,70 per cento, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato	» 2.062
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	» 2.887

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 3.

L'articolo 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127, e successivamente dall'articolo 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, numero 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente:

« I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di lire 1.585 per quintale.

I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ».

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442.

Art. 5.

Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in lire 6.600.000.000 si provvede con il gettito del dazio d'importazione sullo zucchero che sarà applicabile, secondo le decisioni della Comunità Economica Europea, a decorrere dal 1° ottobre 1964.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 settembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERRACCINI - MEDICI - FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE